



CENTRO CULTURALE PROTESTANTE

STATUTO

STATUTO DEL “CENTRO CULTURALE PROTESTANTE”	3
Titolo I. Costituzione - Durata - Finalità – Soci/e - Sede.....	3
<i>Art. 1 - Costituzione. Durata.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Finalità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Sede legale.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Ambito di applicazione. Validità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 – Soci/e effettivi/e, Presidente onorario/a, Soci/e onorari/e.....</i>	<i>4</i>
Titolo II. Gli organi dell'Associazione	4
<i>Art. 6 - Organi direttivi dell'Associazione. Altre funzioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - L'Assemblea dei Soci/e</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Svolgimento dei lavori</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 – Il/La Presidente</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – I/Le Vice Presidenti</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - il Collegio dei/Ille Revisori/e dei Conti</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 – Il/La Tesoriere/a.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 – Il/La Segretario/a.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 - Il Comitato scientifico</i>	<i>7</i>
Titolo III - Norme finanziarie e di contabilità	8
<i>Art. 17 - Quote associative.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 - Esercizio sociale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19 - Entrate.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20 - Regolamento interno.....</i>	<i>8</i>
Titolo IV - Norme finali	8
<i>Art. 21 - Modifiche allo Statuto dell'Associazione.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23 - Entrata in vigore.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 24 - Riferimento alla legge in generale.....</i>	<i>9</i>
Titolo V - Norma transitoria	9
<i>Art. 25 - Applicazione del presente Statuto.</i>	<i>9</i>

STATUTO DEL "CENTRO CULTURALE PROTESTANTE"

(Iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione regionale, con il n. xx).

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei/le soci/e del 5 luglio 2017.

Titolo I. Costituzione - Durata - Finalità – Soci/e - Sede

Art. 1 - Costituzione. Durata

1. È costituita l'associazione "Centro Culturale Protestante".
L'Associazione si richiama all'attività del Centro Evangelico di Cultura fondato in Torino nel 1948 dalla Chiesa Evangelica Valdese in collaborazione con le altre Chiese evangeliche della città di Torino.
2. L'Associazione non ha alcun fine di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione si propone, in particolare sul territorio della Regione Piemonte, di promuovere iniziative di interesse culturale e sociale finalizzate alla più ampia diffusione della cultura protestante e del contributo che il Protestantismo ha dato e continua a dare alla società, ponendosi altresì come luogo di confronto e di dialogo con le istanze più significative della cultura del nostro tempo. Per raggiungere tali finalità, l'Associazione si impegna a:
 - a. incentivare, promuovere e sostenere studi e ricerche sul Protestantismo e i movimenti di riforma religiosa;
 - b. organizzare congressi, conferenze, premi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche, mostre, concerti e rappresentazioni varie in genere ritenute utili per il raggiungimento del fine sociale;
 - c. instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguano le medesime finalità per lo scambio reciproco di esperienze;
 - d. dare supporto ai gruppi di lavoro attivi presso gli enti e organizzazioni di cui al punto precedente, secondo i bisogni di formazione e di aggiornamento manifestati dai gruppi.

Potrà, inoltre:

- e. promuovere e organizzare corsi di istruzione, aggiornamento e formazione per il personale della scuola;
 - f. mettere a disposizione del pubblico un'emeroteca e una biblioteca di periodici e libri riguardanti il Protestantismo e la teologia protestante;
 - g. svolgere attività editoriale per la pubblicazione di periodici, di libri e di qualsiasi opera di stampa, anche in formato digitale, riguardanti il Protestantismo.
2. Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei/le propri/e associati/e, ai/le quali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e.

Art. 3 - Sede legale

1. L'Associazione ha sede in Torino.

Art. 4 - Ambito di applicazione. Validità

1. Il presente Statuto disciplina l'attività dell'Associazione in conformità delle norme contenute nel medesimo e di quanto deliberato dagli organi associativi.
2. L'Associazione opera nell'ambito degli indirizzi di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 5 – Soci/e effettivi/e, Presidente onorario/a, Soci/e onorari/e

1. I/Le soci/e possono essere: ordinari/e, onorari/e, sostenitori/trici. Sono soci/e ordinari/e dell'Associazione:
 - a) Tutti/e coloro che aderiscono alle finalità dell'Associazione (soci/e individuali);
 - b) istituti, enti, associazioni, gruppi che operano nell'ambito delle comunità protestanti del Piemonte o che condividano le finalità dell'Associazione (soci collettivi).

Sono soci/e onorari/e coloro che, dando o avendo dato un contributo significativo a sostegno delle finalità dell'Associazione, sono nominati/e tali dall'Assemblea.

Sono soci/e sostenitori/trici tutti/e coloro che, avendo i requisiti per essere soci/e ordinari/e, sottoscrivono la particolare quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

 - c) Può essere eletto/a, da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, il/la Presidente onorario/a tra chi abbia rivestito per almeno 3 mandati la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Per divenire socio/a occorre farne domanda al Consiglio Direttivo; la domanda è presentata all'Assemblea dei/lle soci/e per essere accettata; il rifiuto della domanda non deve essere motivato. I/Le nuovi/e soci/e iniziano a esercitare il diritto di voto dall'Assemblea che ne accoglie la domanda. I soci/e ordinari/e e i/le soci/e sostenitori/trici devono corrispondere il contributo sociale nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. Possono essere stabilite quote differenziate per i/le soci/e individuali e per i/le soci/e collettivi/e.
3. Il versamento della quota associativa dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo il/la socio/a sarà automaticamente escluso/a.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. I/Le soci/e possono recedere dall'Associazione con lettera da inviare al Consiglio Direttivo che ne prende atto e lo comunica all'Assemblea. Nel caso di recesso, il/la socio/a non può pretendere la restituzione della quota, come pure nulla è dovuto ai/lle suoi/e eredi in caso di decesso.

Titolo II. Gli organi dell'Associazione

Art. 6 - Organi direttivi dell'Associazione. Altre funzioni

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei/lle Soci/e;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il/la Presidente dell'Associazione;
2. Altre cariche dell'Associazione sono:
 - a. i/le Vice Presidenti;
 - b. il/la Segretario/a;
 - c. il/la Tesoriere/a;
 - d. il Collegio dei/lle Revisori/e dei Conti.
3. Tutti/e i/le soci/e possono candidarsi a fare parte degli organi dell'Associazione ovvero a ricoprire le cariche e le funzioni previste dal presente Statuto.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci/e

1. L'Assemblea è costituita da tutti/e i/le Soci/e, effettivi/e ed onorari/e. In Assemblea ogni socio/a può essere rappresentato/a per delega da un/a altro/a socio/a. Ogni socio/a presente non può essere portatore/trice di più di due deleghe, oltre il proprio voto.
2. L'Assemblea dei/lle soci/e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria invece può

essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei/le soci/e ordinari/e.

3. L'Assemblea ordinaria:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- b. approva la relazione annuale generale del/la Presidente sull'azione svolta dall'Associazione;
- c. discute e approva il programma annuale delle attività;
- d. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, entro il trentuno maggio di ogni anno;
- e. elegge i/le componenti non di diritto del Consiglio Direttivo;
- f. nomina i/le componenti del Collegio dei Revisori/e dei Conti;
- g. delibera la sostituzione dei membri del Consiglio che rendessero vacante la carica per dimissioni, esclusione o morte;
- h. delibera l'ammissione dei/le nuovi/e soci/e ordinari/e;
- i. nomina il/la Presidente onorario/a e i/le Soci/e onorari/e;
- j. delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei/le soci/e;
- k. delibera circa le modalità e i tempi di recesso dei/le soci/e ordinari/e.

Le delibere dell'Assemblea sono valide con il consenso della metà più uno dei/le soci/e presenti, anche per delega.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a. approva lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- b. decide sullo scioglimento dell'Associazione;
- c. decide su tutte le altre questioni che gli organi dell'Associazione riterranno di sottoporle e su quant'altro inderogabilmente rimesso dalle norme alla sua competenza.

Art. 8 - Svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea dei/le soci/e è l'organo sovrano della vita dell'Associazione: ad essa si dovrà ricorrere ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità;
2. L'avviso di convocazione, insieme all'ordine del giorno, deve essere comunicato a tutti/e i/le soci/e almeno quindici giorni prima della data della seduta, mediante lettera o email, recapitata all'indirizzo segnalato all'atto dell'iscrizione;
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati/e almeno la metà più uno dei/le componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei/le soci/e intervenuti/e. Le deliberazioni sono prese, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza di voti, ad eccezione di quanto previsto dagli art. 21 e 22 che seguono;
4. L'Assemblea dei/le soci/e è presieduta dal/la Presidente, ovvero, in sua assenza o mancanza, da uno/a dei/le Vice Presidenti o, in loro assenza o mancanza, dal/la consigliere/a presente più anziano/a di età;
5. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Se, su richiesta di almeno un terzo dei/le partecipanti è stabilito che la votazione sia a scrutinio segreto, il/la Presidente nomina due scrutatori/trici tra i/le soci/e presenti;
6. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal/la Segretario/a su apposito libro conservato a cura del Consiglio Direttivo. Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione dei/le soci/e, i/le quali hanno facoltà di chiederne copia.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 13 (tredici) persone.

2. I/Le componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.
3. È membro di diritto del Consiglio Direttivo il/la preposto/a della Libreria Claudiana di Torino. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea dei/le soci/e.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili sino a un massimo di tre mandati. Il calcolo dei mandati ricoperti, ai fini del raggiungimento del limite indicato, decorre dalla elezione successiva alla approvazione del presente Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno dal/la Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei/le suoi/e componenti. Il/La Presidente dovrà ottemperare a tale richiesta nei venti giorni successivi. Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo lettera semplice o email con avvisi comunicati almeno 10 giorni prima di quello della seduta.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei/le componenti. In seconda convocazione è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei/le componenti.
7. I/Le componenti elettivi/e del Consiglio Direttivo potranno validamente giustificare la propria assenza per un massimo di tre sedute consecutive.
8. L'Assemblea, al fine di permettere un corretto svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo, nel caso si verifichi la necessità di sostituire i/le componenti del Consiglio venuti/e meno per qualsiasi motivo, procede nella prima riunione alla loro sostituzione. I/Le componenti così individuati/e rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del triennio di nomina.

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a. elegge, nel proprio ambito, il/la Presidente, i/le Vice Presidenti, il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a dell'Associazione;
 - b. decide sull'ammissione degli/le aspiranti soci/e;
 - c. individua le strutture e i mezzi per la realizzazione delle iniziative dell'Associazione;
 - d. nomina il Comitato scientifico;
 - e. predispone la proposta di bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - f. formula il programma annuale di attività sulla base delle linee indicate dall'Assemblea e delle proposte e dei pareri del Comitato scientifico;
 - g. predispone i regolamenti dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei/le soci/e;
 - h. adotta, qualora motivi di particolare urgenza lo richiedano, provvedimenti di competenza dell'Assemblea. Il provvedimento adottato dovrà essere adeguatamente motivato. In tale evenienza l'atto dovrà essere sottoposto, da parte del/la Presidente, a pena di decadenza, alla prima Assemblea utile, e comunque non oltre sei mesi dall'adozione per la sua ratifica.

Art. 11 – Il/La Presidente

1. Il/La Presidente è eletto/a dai/le componenti del Consiglio Direttivo nel proprio seno a maggioranza dei/le componenti e resta in carica per tutta la durata del Consiglio. È rieleggibile sino ad un massimo di tre mandati. Il calcolo dei mandati ricoperti, ai fini del raggiungimento del limite indicato, decorre dall'elezione successiva alla approvazione del presente Statuto.
2. Il/La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; egli/ella sovrintende alla gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari all'ordinato funzionamento dell'attività dell'Associazione.
3. Il/La Presidente può delegare la firma ai/alle Vice Presidenti. In caso di impedimento o di assenza, il/la Presidente è sostituito dal/la Vice Presidente Vicario/a.

4. Il/La Presidente convoca e presiede gli organi associativi, predisponendone l'ordine del giorno.
5. Il/La Presidente, in casi particolari, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che vanno ratificati nella prima riunione dello stesso.

Art. 12 – I/Le Vice Presidenti

1. I/Le Vice Presidenti sostituiscono il/la Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, alla presidenza degli organi associativi ed alla gestione ordinaria dell'Associazione. Il/La Presidente potrà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un/a vicario/a scelto tra i/le Vice Presidenti.
2. Su incarico del/la Presidente possono sovrintendere alle attività di specifici settori.

Art. 13 - il Collegio dei/Ille Revisori/e dei Conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, l'Assemblea elegge, tra i/le soci/e, il Collegio dei/Ille Revisori/e dei Conti. Non possono essere eletti/e Revisori/e contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il/La Presidente del Collegio dei/Ille Revisori/e dei Conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I/Le Revisori/e contabili durano in carica due anni e possono essere rieletti/e per 3 volte consecutive.
3. Il Collegio dei Revisori/e dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 14 – Il/La Tesoriere/a

1. Il/La Tesoriere/a predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea.
2. Garantisce lo svolgimento di tutte le attività amministrative e contabili e la corretta gestione della sede sociale e dei materiali ed arredi di vario genere, secondo le prescrizioni dell'apposito regolamento.

Art. 15 – Il/La Segretario/a

1. Il/La Segretario/a coadiuva il/la Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, redige i verbali delle sedute degli organi associativi, coordina le attività organizzative e di segreteria.

Art. 16 - Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico si compone di non più di venti membri designati dal Consiglio Direttivo, scelti tra studiosi/e e personalità, anche non aderenti all'Associazione, che ne condividano finalità e compiti e siano disponibili a contribuire alla loro realizzazione.

Il/La Presidente del Consiglio Direttivo (o in sua assenza, il/la Vice Presidente) partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal/lla Presidente eletto/a fra i membri dello stesso Comitato. In caso di impedimento del/lla Presidente, le riunioni del Comitato sono presiedute dal membro più anziano.
3. Il Comitato scientifico è l'organismo propositivo e di consulenza del Centro Culturale Protestante. Esprime pareri obbligatori e non vincolanti operando in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo dell'Associazione. In particolare:
 - a. formula proposte e pareri al Consiglio Direttivo in ordine ai programmi e alle attività;
 - b. agevola ed estende i rapporti tra il Centro e il mondo della ricerca accademica.
4. Ogni membro del Comitato scientifico dura in carica tre anni.
5. Le decisioni del Comitato Scientifico sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del/lla Presidente in caso di parità. Possono essere chiamati/e a partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, tutti/e gli/le specialisti/e o gli/le esperti/e di cui si dovesse ravvisare l'opportunità.

6. Le funzioni di Segretario/a verbalizzatore/trice sono attribuite dal/la Presidente ad uno dei membri del Comitato. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal/la presidente e dal/la segretario/a, steso su apposito registro e salvato in formato elettronico.
7. L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato scientifico, insieme all'ordine del giorno, deve essere comunicato a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data della seduta, mediante lettera o email. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno quattro membri.

Titolo III - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 17 - Quote associative.

1. Gli/Le aderenti all'Associazione sono tenuti/e a contribuire agli oneri conseguenti all'attività della medesima mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei/le soci/e su proposta del Consiglio Direttivo; a quest'ultimo compete in via esclusiva definire le modalità di versamento della quota associativa annuale.
2. Possono essere stabilite quote differenziate per i/le soci/e individuali e per i/le soci/e a numero collettivo.
3. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione piena e senza alcuna riserva delle norme contenute nei diversi atti dell'Associazione stessa.
4. La quota associativa è da intendersi intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; essa, inoltre, non è rivalutabile.

Art. 18 - Esercizio sociale

1. La chiusura dell'esercizio sociale è fissata al 31 dicembre di ogni anno.
2. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 - Entrate.

1. Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:
 - a. dalle quote associative dei/le soci/e effettivi/e;
 - b. dai contributi straordinari degli/le stessi/e soci/e;
 - c. da contributi o donazioni di Fondazioni e altre Organizzazioni a sostegno della progettualità dell'Associazione;
 - d. dai proventi derivanti dalle attività e dalle iniziative stabilite dagli organi dirigenti nel rispetto delle finalità sociali;
 - e. dai proventi annuali derivanti dalle donazioni del 5x1000 dell'IRPEF e da altre fonti analoghe.
 - f. da lasciti e donazioni.

Art. 20 - Regolamento interno.

1. Il Regolamento interno, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, deve disciplinare le modalità di lavoro e di organizzazione delle attività dell'Associazione ed è strumento di attuazione del presente Statuto.
2. Al Regolamento interno potranno essere aggiunti allegati su singoli aspetti dell'attività: essi formeranno parte integrante e sostanziale del medesimo.

Titolo IV - Norme finali

Art. 21 - Modifiche allo Statuto dell'Associazione.

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei/le soci/e con la presenza della maggioranza dei/le soci/e e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli/le intervenuti/e.

2. Ogni volta che si procederà alla modifica ovvero alla integrazione del presente Statuto, alla relativa delibera assembleare dovrà essere allegata una copia completa ed integrale del nuovo testo.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione.

1. La delibera di scioglimento dell'Associazione è approvata dall'Assemblea straordinaria dei/le soci/e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/le associati/e.
2. In questo caso, nella medesima delibera di scioglimento, l'Assemblea nominerà un/a liquidatore/trice, fissando, altresì, le modalità di riparto dell'eventuale residuo attivo. Questo dovrà essere destinato a favore di uno o più enti scelti tra quelli le cui finalità presentano maggiori analogie con quelle dell'Centro Culturale Protestante ovvero devoluto ad altro ente aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Art. 24 - Riferimento alla legge in generale.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento interno e di attuazione, nel codice civile e in tutte le altre vigenti in materia, in particolare le norme relative all'associazionismo di Promozione Sociale.

Titolo V - Norma transitoria.

Art. 25 - Applicazione del presente Statuto.

1. In sede di applicazione della disciplina del presente Statuto, le determinazioni già assunte dagli organi del Centro Evangelico di Cultura "A. Pascal", in base alla disciplina dello Statuto precedente, restano valide comunque applicandosi le norme qui contenute solo per il futuro.